

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE

Tra

Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia

con sede in via Guido da Castello, 12 – Reggio Emilia, Codice Fiscale/Partita IVA 91024670357, di seguito denominata “Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia”

e

Associazione Agorà ETS

con sede in Via F.lli Bandiera, 12 – Reggio Emilia, Codice Fiscale/Partita IVA 91024670357, di seguito denominato “Associazione Agorà ETS”

Premesso che

- Il paradigma del «coinvolgimento attivo» dei soggetti non profit nell'attività delle pubbliche amministrazioni, fondato sul principio di sussidiarietà e sull'amministrazione condivisa, trova fondamento costituzionale nella sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale, la quale sottolinea come l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 proceduralizzi l'azione sussidiaria valorizzando il ruolo dei cittadini e delle associazioni nel perseguimento dell'interesse generale;
- I servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia rappresentano un settore strategico per lo sviluppo del bambino, la prevenzione delle disuguaglianze e la conciliazione vita-lavoro;
- L'intervento pubblico educativo è riconosciuto come servizio di interesse generale e rientra nelle attività a valenza sociale per cui è opportuno attivare forme di amministrazione condivisa con il Terzo Settore, secondo i principi di efficacia, trasparenza e parità di trattamento;
- Le attività oggetto della presente Convenzione saranno realizzate presso i locali di proprietà del Comune di Reggio Emilia, assegnati all'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia (come da Contratto di Servizio), in particolare presso il nido “Nilde Iotti” sito in via F.lli Bandiera n° 12/c;
- Le risorse economiche stanziare per il periodo 01/09/2025 - 31/08/2028 ammontano complessivamente a € 193.300,00 e saranno erogate come contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, non configurandosi come corrispettivo, ma finalizzate al sostegno dell'attuazione del progetto di co-progettazione;
- La ripartizione annuale del contributo massimo erogabile è la seguente:
 - 2025: € 24.920,00;
 - 2026: € 63.380,00;
 - 2027: € 65.400,00;
 - 2028: € 39.600,00;

- In caso di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate su aspetti fiscali relativi alla collaborazione, le parti si impegnano a riunirsi in un nuovo tavolo di co-progettazione per ridefinire il progetto approvato;
- La presente Convenzione è redatta nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
- per il presente progetto è stato acquisito il CUP J84D25001550004 e il CIG B771C3BDB2.

Per tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e l’Associazione Agorà ETS per la co-progettazione e la gestione di servizi educativi per l’infanzia 3-6 anni, secondo il progetto pedagogico-organizzativo definitivo condiviso che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato C).

Art. 2 – Principi ispiratori

Le parti si impegnano a collaborare secondo i principi di sussidiarietà, partecipazione attiva, amministrazione condivisa, trasparenza, equità e orientamento al risultato, in linea con le normative vigenti e con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una comunità educante inclusiva e solidale così come meglio dettagliato nel progetto educativo-organizzativo definitivo definito a seguito del Tavolo di co-progettazione.

Art. 3 – Durata

La Convenzione ha validità dal **1° settembre 2025 al 31 agosto 2028**.

Art. 4 – Contributo economico

L’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia si impegna a erogare all’Associazione Agorà ETS un contributo complessivo massimo di € 193.300,00 per la durata della Convenzione, così suddiviso:

a) L’Istituzione mette a disposizione un contributo massimo per il funzionamento dell’attività educativa pari a:

- € 36.300,00 per l’a.s. 2025/2026
- € 37.500,00 per l’a.s. 2026/2027
- € 38.000,00 per l’a.s. 2027/2028

b) In aggiunta, è previsto un contributo massimo per il progetto di inclusione, ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/1992, pari a:

- € 26.000,00 per l’a.s. 2025/2026
- € 27.500,00 per l’a.s. 2026/2027
- € 28.000,00 per l’a.s. 2027/2028

Per quanto riguarda il punto b) l’Istituzione si impegna ad rivedere il contributo massimo previsto, limitatamente alle risorse disponibili, riparametrandolo in base ai bambini effettivamente iscritti con regolare certificazione e in base alle ore di sostegno previste.

Modalità di rimborso e pagamento: ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, saranno rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dall'ETS. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS ammesso alla co-progettazione. L'Ente dovrà pertanto garantire la disponibilità del conto corrente all'avvio del servizio.

Il contributo è riconosciuto a titolo di sostegno e non costituisce corrispettivo di contratto, ma contributo ai sensi dell'art. 12 legge 241/1990.

Le tranches di rendicontazione e successiva liquidazione avverranno come di seguito riportato:

- 31/12/25 → liquidazione entro il 31/01/2026
 - 31/03/26 → liquidazione entro il 30/04/2026
 - 30/06/26 → liquidazione entro il 31/07/2026
- così fino al 31 luglio 2028.

Art. 5 – Obblighi dell'Associazione Agorà ETS

L'Associazione Agorà ETS si impegna a:

a. Organizzare e gestire il servizio utilizzando risorse proprie (umane e strumentali), qualificate e adeguate nel rispetto:

- della normativa vigente in materia di lavoro, contratti, previdenza e assicurazione;
- delle disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- della normativa relativa ai titoli di studio abilitanti la professione di insegnante dell'infanzia garantendo gli stessi requisiti anche per il personale supplente salvo deroghe finalizzate a garantire il servizio;

I titoli di studio del personale impiegato dovranno essere trasmessi all'Istituzione Scuole e Nidi entro l'avvio del servizio.

b. Accogliere le richieste di iscrizione delle famiglie, senza alcuna forma di discriminazione e nei limiti della capienza disponibile;

c. Organizzare le attività educative giornaliere in coerenza con il progetto educativo condiviso, rispettando eventuali nuovi obblighi normativi che dovessero insorgere durante la vigenza della convenzione;

e. Garantire l'attivazione e l'organizzazione del servizio di tempo prolungato per un numero minimo di 10 richieste, incassando direttamente le relative rette e prevedendo l'apertura del servizio per 15 ore settimanali frontali, ovvero dalle 15,30 alle 18,30 con un'ora settimanale di monteore.

f. Rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni trattate nello svolgimento delle attività, secondo la normativa vigente in materia di privacy;

g. Gestire direttamente l'incasso delle rette versate dalle famiglie per l'intero anno scolastico;

h. Attivare a proprie spese le polizze assicurative coerenti con le attività oggetto della co-progettazione, secondo quanto dettagliato nel seguente art. ;

i. Provvedere in autonomia a tutte le spese relative al personale, ai materiali didattici, alle forniture e ad ogni altra voce di costo connessa alla gestione del servizio, manlevando l'Istituzione da ogni responsabilità economica e giuridica (inclusi obblighi retributivi, contributivi, fiscali, risarcitori);

j. Utilizzare con cura e responsabilità i locali e gli arredi messi a disposizione, adottando comportamenti idonei a prevenirne l'usura o il danneggiamento;

k. Garantire, a proprie spese, l'attuazione di progetti di inclusione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/1992;

l. garantire n. 1 figura con il ruolo di ausiliaria assunta a 30 ore settimanali (frontale+monteore) in quanto è richiesto un supporto alle sezioni garantendo così la partecipazione dell'Associazione alle attività di pulizia dei locali. L'ausiliaria prenderà servizio, ogni anno scolastico, a partire dall'ultima settimana di agosto fino alla prima settimana di luglio e si renderà disponibile nei periodi di sospensione della frequenza (Natale e Pasqua) per le attività di riassetto.

m. Non perseguire finalità di lucro. L'ETS non potrà trarre utili o profitti dall'attività oggetto di convenzione, né potrà trasferire eventuali perdite sull'Istituzione. Eventuali disavanzi dovranno essere coperti dall'Ente stesso;

n. Presentare all'Istituzione:

- una relazione periodica sulle attività svolte,
- una rendicontazione finanziaria delle spese sostenute per l'utilizzo del contributo eventualmente riconosciuto

La rendicontazione delle spese verrà trasmessa all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia tramite PEC ad ogni scadenza di cui all'art. 4 corredata di:

- copia fatture di acquisto di beni e servizi
- copia altre spese diverse (quitanza pagamento polizze, ecc...)
- prospetto riepilogativo dei costi del personale con indicazione del ruolo, dell'inquadramento e del costo lordo.

o. Potenziare il coinvolgimento di bambini e famiglie in occasione degli eventi "Reggio Narra e "Notte dei Racconti", attivando il confronto con il Consiglio Infanzia Città e con la Pedagogista del nido Nilde Iotti per valorizzare al meglio tali esperienze valutando altresì di organizzare momenti dedicati all'interno delle attività del mattino in coerenza con quanto tracciato dal nido. Potenziare infine la partecipazione ai momenti formativi offerti dall'Istituzione Scuole e Nidi grazie alla quota oraria di monteore.

Art. 6 - Polizze

L'ETS si impegna a stipulare ed a tenere in validità per tutta la durata della Convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe, con primaria Compagnia di assicurazione, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'ETS si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del presente Avviso (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale:

RCT: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona, € 1.500.000,00 per danno a cose;

RCO: massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: conduzione dei beni, degli spazi attrezzature, e quant'altro inerente all'attività oggetto del presente appalto; committenza di lavori e/o servizi in genere;

- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'ETS o da esso detenuti;
- danni subiti e cagionati da prestatori di lavoro dipendenti e non (inclusi soci, volontari e altri collaboratori), di cui l'ETS si avvalga, che partecipino alle attività oggetto del presente appalto;
- danni derivanti dal D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
- danni da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.);

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, di cui l'ETS si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

La gestione delle franchigie e/o scoperti di polizza – qualora presenti - dovrà essere a totale carico della Compagnia che si farà carico di gestire, trattare i sinistri sino alla completa definizione e tacitazione dei danneggiati; la liquidazione a favore dei Terzi dovrà avvenire al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie. Il Concedente dovrà quindi essere tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 7 – Obblighi dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

In attuazione dei principi normativi e ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a sostenere l'attività oggetto della presente co-progettazione attraverso la concessione in uso gratuito degli spazi individuati come idonei allo svolgimento del servizio.

In particolare, l'Istituzione oltre al contributo previsto al punto 4, mette a disposizione i locali denominati "Sezioni scuola auto-gestita", situati all'interno del Nido d'Infanzia "Nilde Iotti", in via F.lli Bandiera n. 12/C – Reggio Emilia, di proprietà comunale e in concessione all'Istituzione.

Sono inclusi nell'uso:

- gli spazi didattici già attrezzati e funzionanti;
- gli spazi comuni interni;

-l'area verde esterna, necessaria allo svolgimento delle attività, secondo un calendario condiviso da definire con l'Ente stesso.

Per esigenze tecnico-organizzative connesse alla gestione dei locali, l'Istituzione si farà carico delle seguenti spese:

- utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, luce, telefonia e comunicazioni);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
- servizi generali: pulizia e detergenti, lavanderia, disinfestazione e refezione scolastica;
- coperture assicurative sull'immobile, spettanti alla proprietà.

Al fine di garantire la qualità dell'offerta educativa, l'Istituzione si impegna inoltre a:

- garantire al personale dell'ETS la possibilità di partecipare agli aggiornamenti professionali promossi nell'ambito della programmazione didattica dell'Istituzione, organizzati dalla Direzione Pedagogica;
- fornire il supporto del pedagogo referente del Nido "Nilde Iotti", incaricato di supervisionare la progettazione pedagogica e l'attuazione delle attività educative;
- garantire il coinvolgimento dell'Atelierista dell'Istituzione, per la supervisione, il supporto e l'indirizzo delle attività laboratoriali e di espressione artistica per un giorno a settimana per tutto l'anno scolastico.
- concedere l'utilizzo dei locali all'Associazione per attività extra-didattiche purché con un taglio ludico-educativo e di socialità. L'Istituzione chiede di essere avvisata della pianificazione dell'evento con congruo anticipo presentando l'iniziativa. E' richiesto all'Associazione di procedere, in tali occasioni, nel rispetto delle norme della sicurezza sanitaria legata all'alimentazione e solo a seguito di autorizzazione da richiedere direttamente al Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Art. 8 – Obblighi comuni (coordinamento in materia di sicurezza ed emergenze)

In conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, le Parti si impegnano a garantire il coordinamento delle procedure di emergenza, anche mediante l'organizzazione periodica di esercitazioni congiunte (la prima entro fine ottobre).

In occasione delle esercitazioni, viene redatto apposito verbale nel quale sono riportati gli elementi oggetto di coordinamento tra i soggetti coinvolti.

A tal fine, e in un'ottica di piena collaborazione, l'Istituzione trasmetterà il piano di emergenza del nido; nel caso specifico tale piano prevede già, tra le misure adottate, l'avviso tempestivo a tutte le strutture e attività co-presenti in caso di emergenza.

Quanto sopra si intende a presidio della sicurezza e della corretta informazione reciproca tra i soggetti presenti nei medesimi spazi, anche in assenza di obbligo di redazione del DUVRI, non essendo configurabile un appalto di servizi ma una co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore.

L'ETS dovrà garantire la presenza di personale in possesso di attestato di Addetto PRIMO SOCCORSO per attività di tipo AZIENDE GRUPPO B (D.M. 388/2003 e relativi aggiornamenti periodici) e di attestato di ADDETTO ANTINCENDIO rilasciato ed aggiornato (con esame effettuato da parte del Comando Vigili del Fuoco se necessario) per luoghi di lavoro A RISCHIO MEDIO/LIVELLO 2 (CORSO DI LIVELLO 2 ex D.M. 02/09/2021)"

Art. 9 – Tavolo di co-progettazione

Il Tavolo di co-progettazione si è tenuto l'11 luglio 2025 e il relativo verbale, allegato alla presente, costituisce parte integrante della Convenzione (Allegato A).

Art. 10 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 11 – Verifiche e monitoraggi delle attività

Per quanto attiene al sistema di relazioni tra il soggetto partner e l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia il riferimento prioritario è la pedagoga del nido N. Iotti, con particolare attenzione a:

- condivisione della programmazione delle azioni progettuali;
- valutazioni in merito alle modalità di presa in carico e all'inserimento dei bambini con diritti speciali;
- programmazione degli incontri e delle attività previste;
- monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto da un punto di vista complessivo, nonché delle progettazioni individuali e dei processi di lavoro, e verifica del perseguimento degli obiettivi oggetto di Convenzione;

Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e soggetto partner effettueranno incontri periodici per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo delle attività oggetto di co-progettazione, con possibilità di rivedere e apportare modifiche alle modalità o nelle fasi di realizzazione degli interventi, ove necessario ad un più efficace perseguimento degli obiettivi, adottando idonee misure di adeguamento. Oltre a quanto sopra previsto, potranno essere richiesti e concordati tra le parti eventuali ulteriori incontri di co-progettazione al fine di garantire la necessaria condivisione di sviluppi delle azioni progettuali e/o criticità nella gestione ed apportare le variazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi. L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione. A conclusione delle attività, oggetto di co-progettazione, l'ETS presenterà una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto, secondo le tempistiche indicate, in relazione agli obblighi di rendicontazione.

Art. 12 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile. Con la

sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 13 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli ETS L'Istituzione liquiderà le sole spese da questi sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. Maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione Pec.

Art. 14 – Disposizioni antimafia Il Comune, prima della stipula del contratto, acquisirà idonea documentazione attestante il rispetto delle disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art. 15 – Sicurezza e riservatezza

1. L'ETS selezionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'ETS selezionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'ETS selezionato può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'ETS selezionato potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'ETS in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.
9. L'ETS selezionato non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 16 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali. L'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali. Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto. Poiché le attività previste dalla presente convenzione comportano in capo al contraente il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare il partner di co-progettazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza della Convenzione in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività del progetto per la gestione di un servizio educativo 3-6 anni comportano il trattamento di dati personali relativi agli utenti e ai loro familiari. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono i bambini e le famiglie che frequentano il servizio in oggetto, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate in premessa. Il contraente, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento stesso. Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia all'affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto: Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono

attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate: Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017; Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del contratto in essere ed eventuali normative successive in materia. Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nella presente convenzione ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi. I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi alla presente convenzione. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto: trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto; individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza; conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate; fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge; provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza; in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati; adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse; trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime; assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati; comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti; assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate; nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito; adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi; adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati; assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo; informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione. I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione

scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare. Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione. All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti: a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione. I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge. La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia della presente convenzione e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia della convenzione stessa.

Art. 17 – Stipula contratto e cauzione definitiva

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese contrattuali, le eventuali imposte di bollo e registro e ogni altra spesa quale quella per copia atti ecc., nessuna esclusa. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica di rito,

Art. 18 – Foro competente

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 19 - Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'ETS.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

Il Direttore

Nando Rinaldi

Firma: _____

Per l'Associazione Agorà ETS

Il Legale Rappresentante

Salvatore Falciano

Firma: _____

Data: 07/08/2025

Allegati:

- Verbale Tavolo di co-progettazione dell'11 luglio 2025
- Progetto pedagogico definitivo